

## INFORMATIVA IMU E TASI PER L'ANNO 2019

**SCADENZA ACCONTO: 17 GIUGNO 2019**

**SCADENZA SALDO: 16 DICEMBRE 2019**

Sono confermate tutte le agevolazioni e le esenzioni già in vigore dall'anno 2016.

**Pertanto continuano a pagare sia IMU che TASI:**

- l'abitazione principale, e relative pertinenze, **se categoria A/1, A/8, A/9;**
- l'abitazione concessa in comodato (genitori↔figli; fratelli; nonno↔nipote) e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) - v. tabella sotto per agevolazioni e riduzioni
- altri fabbricati (abitazioni non principali o non assimilate, immobili commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.);
- aree edificabili;

**Continuano a pagare solo IMU** i terreni agricoli qualora NON posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP).

**Continuano a pagare solo TASI**

- i fabbricati strumentali all'attività agricola con regolare annotazione catastale;
- i cosiddetti "beni merce" delle imprese costruttrici;
- gli occupanti non residenti di immobili ad uso abitativo e gli occupanti di altri immobili, nella misura del 20%.

Per l'anno 2019 anche le aliquote IMU e TASI sono confermate nelle misure sotto indicate:

Tipologia di immobile	<b>TASI</b> (80% possessore, 20% utilizzatore)	<b>IMU</b>
Abitazione principale <b>solo categorie A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7)	0,15%	0,4% detrazione € 200,00
Abitazione principale categ. A/2, A/3, A/4, A/6 e A/7 e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7)	esenti	esenti
Abitazione concessa in comodato (genitori↔figli; fratelli; nonno↔nipote) e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) con contratto verbale o scritto, <b>NON REGISTRATO</b>	0,15%	0,46%
Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato (genitori↔figli) purchè il contratto sia <b>REGISTRATO</b> e vi siano le condizioni riportate nelle note sottostanti	0,15% e base imponibile ridotta al 50%	0,46% e base imponibile ridotta al 50%
Altri fabbricati (abitaz. diverse da quelle sopra, commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.)	0,15%	0,8%
Aree edificabili	0,15%	0,8%
Casa coniugale assegnata dal giudice al coniuge, ivi residente	esente	esente
Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari, e non locata	esente	esente
Abitazione (una nel territorio nazionale) posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), purché già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, e l'immobile <b>NON</b> sia locato o concesso in comodato d'uso	esente	esente
Unica unità immobiliare, posseduta e non locata dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia militare e civile, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esente	esente
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	esente	esenti

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esenti	esenti
Terreni agricoli diversi da quelli sopra	esenti	0,8%
Fabbricati strumentali all'attività agricola categoria D/10 o con regolare annotazione catastale	0,1%	esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%	esenti
Occupanti non residenti di immobili ad uso abitativo e occupanti di altri immobili	0,15% (su 20%)	esenti

### Si ricorda che:

- è abolita la quota (20%) a carico dell'occupante di immobile ad uso abitativo, purchè vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- la base imponibile, sia ai fini IMU che TASI, delle abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore), è ridotta al 50/% alle seguenti condizioni:
  - o il contratto di comodato, sia esso scritto o verbale, deve obbligatoriamente essere registrato;
  - o l'unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario (occupante) come propria abitazione principale;
  - o il comodante (proprietario, usufruttuario, ecc.) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situata l'abitazione concessa in comodato; quindi sia il comodante che il comodatario devono essere residenti nel Comune di Paese;
  - o il comodante (proprietario, usufruttuario, ecc.), può possedere al massimo 2 unità abitative su tutto il territorio nazionale;
  - o rimangono escluse dall'agevolazione le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9;
- per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998, IMU e TASI sono ridotte del 25%;
- La **dichiarazione**, da presentare l'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, è **obbligatoria** nei seguenti casi:
  - comodato d'uso (registrato e no)
  - aree edificabili
  - locazione a canone concordato
  - assegnazione casa coniugale
  - immobili merce
  - occupanti di immobili locati, abitativi e non

**Sul sito [www.comune.paese.tv.it](http://www.comune.paese.tv.it) alla pagina *tributi* sono disponibili un semplice programma di calcolo che consente anche di stampare il mod. F24 ed informazioni più dettagliate**